

Parlamento Europeo

Dir. 11/12/2018, n. 2018/2001/UE

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.

Epigrafe

Premessa

Articolo 1 *Oggetto*

Articolo 2 *Definizioni*

Articolo 3 *Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030*

Articolo 4 *Regimi di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili*

Articolo 5 *Apertura dei regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili*

Articolo 6 *Stabilità del sostegno finanziario*

Articolo 7 *Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili*

Articolo 8 *Piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili e trasferimenti statistici tra Stati membri*

Articolo 9 *Progetti comuni tra Stati membri*

Articolo 10 *Effetti dei progetti comuni tra Stati membri*

Articolo 11 *Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi*

Articolo 12 *Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi*

Articolo 13 *Regimi di sostegno comuni*

Articolo 14 *Aumento di capacità*

Articolo 15 *Procedure amministrative, regolamentazioni e codici*

Articolo 16 *Organizzazione e durata della procedura autorizzativa*

Articolo 17 *Procedura di notifica semplice per la connessione alla rete*

Articolo 18 *Informazione e formazione*

Articolo 19 *Garanzie di origine dell'energia da fonti rinnovabili*

Articolo 20 *Accesso e gestione delle reti*

Articolo 21 *Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili*

Articolo 22 *Comunità di energia rinnovabile*

Articolo 23 *Utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento*

Articolo 24 *Teleriscaldamento e teleraffrescamento*

Articolo 25 *Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti*

Articolo 26 *Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere*

Articolo 27 *Criteri di calcolo riguardo alle quote minime di energia rinnovabile nel settore dei trasporti*

Articolo 28 *Altre disposizioni relative all'energia rinnovabile nel settore dei trasporti*

Articolo 29 *Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa*

Articolo 30 *Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra*

Articolo 31 *Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa*

Articolo 32 *Atti di esecuzione*

Articolo 33 *Monitoraggio della Commissione*

Articolo 34 *Procedura di comitato*

- Articolo 35 *Esercizio della delega*
- Articolo 36 *Recepimento*
- Articolo 37 *Abrogazione*
- Articolo 38 *Entrata in vigore*
- Articolo 39 *Destinatari*
- Allegato I
- Allegato II
- Allegato III
- Allegato IV
- Allegato V
- Allegato VI
- Allegato VII
- Allegato VIII
- Allegato IX
- Allegato X
- Allegato XI

Articolo 22 Comunità di energia rinnovabile **In vigore dal 24 dicembre 2018**

1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei rispettivi territori.

4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:

a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;

b) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività; c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia rinnovabile;

d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;

e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;

f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

- g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;
- h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;
- i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.

5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.

7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno.
